

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **CAPALOZZA** e **GIANQUINTO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 LUGLIO 1958

Sospensione di termini processuali per consentire le ferie agli avvocati e procuratori

ONOREVOLI SENATORI. — Il 13 luglio 1951 l'onorevole Bisori ebbe a presentare al Senato della Repubblica una proposta di legge dal titolo « Ferie agli avvocati e procuratori » (documento n. 1789). La proposta fu approvata, con modificazioni, in data 20 novembre 1952 dalla II Commissione permanente in sede deliberante.

Andata alla Camera (documento n. 3033), fu esaminata, sempre in sede deliberante, dalla III Commissione permanente nelle sedute del 12 dicembre 1952 e del 25 febbraio 1953.

Lo scioglimento delle due Camere non consentì che il provvedimento venisse perfezionato in legge e che venisse soddisfatta un'esigenza vivamente sentita nella categoria forense.

Sempre alla Camera, la proposta venne ripresentata il 15 novembre 1956 dai de-

putati Capalozza, Cavallari Vincenzo, Bernardi, Buzzelli, Assennato, Silvestri, Gianquinto e Bianco, ma si « inceppò », avendo il rappresentante del Governo chiesto che essa, dalla Commissione che era stata investita del suo esame in sede deliberante, passasse all'Assemblea plenaria per la discussione con procedura ordinaria.

Talchè, facendo nostre le motivazioni del presentatore originario e facendo, altresì, tesoro della approfondita elaborazione dei due rami del Parlamento nella precedente legislatura, ci premuriamo di rinnovare la proposta — solleciti delle richieste e dei voti degli Ordini professionali e del Congresso nazionale forense tenutosi a Bologna nel 1957 — secondo la formulazione dell'onorevole Mussini, che fu diligente relatore alla Camera per la proposta Bisori.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Il corso dei termini processuali, stabiliti per il compimento di atti i quali richiedono l'opera di avvocato o di procuratori, scattanti tra il 1° agosto e il 15 settembre, è ospeso di diritto fino a quest'ultima data.

La stessa disposizione si osserva per il termine stabilito nell'articolo 201 del Codice di procedura penale.

Art. 2.

In materia penale, il precedente articolo non si applica, salvo il disposto del seguente comma, alle cause indicate nell'articolo 91 dell'Ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

Quando ricorra l'urgenza preveduta nel predetto articolo 91, essa è dichiarata dal giudice con provvedimento non impugnabile che deve essere notificato alle parti ed ai loro difensori. In tal caso, qualora il termine processuale sia scaduto tra il 1° agosto e la data di notificazione del provvedimento, o scada entro i 10 giorni dalla no-

tifica stessa, l'avvocato o il procuratore è ammesso a compiere l'atto entro 10 giorni dall'anzidetta notifica.

Art. 3.

In materia civile, l'articolo 1 non si applica alle cause ed ai procedimenti indicati nell'articolo 92 dell'Ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

Nel caso di urgenza, preveduto nello stesso articolo 92, si osservano le disposizioni del comma secondo dell'articolo 2.

Art. 4.

Le norme degli articoli 2 e 3 si applicano anche alle cause prevedute negli articoli 91 e 92 dell'Ordinamento giudiziario di competenza del pretore, e, per quelle indicate nell'articolo 92, anche a quelle di competenza del conciliatore.

Art. 5.

In materia amministrativa, l'articolo 1 non si applica nel procedimento per la sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato.